

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA COOPERATIVA SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE PER L’ ANNO 2017 AI SENSI DELL’ART. 5 E 8 DELLA LEGGE 381/91 E DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 7/94.

L’anno 2018, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Provincia di Modena in _____, tra: l’Ing. Manni Alessandro, nato a Modena 01/11/1958, domiciliato per la carica presso l’Ente rappresentato, il quale interviene ai sensi dell’art. 53, comma 3° dello Statuto della Provincia di Modena, nella qualità di Direttore d’Area quindi in rappresentanza della Provincia di Modena, con sede in Modena, v.le Martiri della Libertà 34, c.f. 01375710383 in esecuzione della determina n. _____ del _____

e

La Onyva' Cooperativa Sociale avente sede in Modena in Str. Nazionale del Canaletto Nord 935/A Modena C.F. e P.iva 01029190368; la quale, iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali, sezione B, con provvedimento n. _____ del _____, nella persona del suo legale rappresentante, Signor/ra _____ nato a _____, il _____, residente a _____ Via _____ n. _____.

premesso

come risulta da autocertificazione presentata dalla ditta Onyva' Cooperativa Sociale:

1. che la Cooperativa Sociale, ha tra le varie finalità statutarie, quella dello svolgimento delle attività in oggetto e sono a tal fine dotate di idonea organizzazione tecnologica e aziendale e che tali attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di quelle citate all’art.4 della Legge 381/91;
2. che la Cooperativa ha presentato dichiarazione attestante che i soggetti svantaggiati da inserire nelle attività affidate dalla Provincia, individuati in accordo con i servizi competenti, sono soci o lavoratori delle cooperative, che essi costituiscono almeno il 30% dei lavoratori della stesse, tutto ciò ai sensi e con stretta osservanza di quanto previsto dal comma 8 della L.R. n. 7 del 1994;
3. che in data 10/12/99 presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro è stato depositato l’Accordo Sindacale per la definizione delle procedure di inserimento lavorativo e del trattamento economico e normativo dei lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B della Provincia di Modena, che prevede la sottoscrizione da parte dell’Ente inviante di ogni progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che la condizione di persona svantaggiata dei soggetti di cui sopra risulta dalla documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione e tenuta agli atti della cooperativa stessa, che pertanto la Provincia può in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concedere direttamente ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991 alla ditta Onyva' Cooperativa Sociale il seguente servizio:
Servizio di manutenzione impianti a verde nei fabbricati di proprietà provinciale per l’anno 2018;
4. che la Cooperativa sociale esecutrice del Servizio, ha presentato, ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 7/94, il proprio progetto di inserimento nel lavoro dei soggetti svantaggiati di cui sopra, riportante il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento e la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali

figure di sostegno

5. Rilevato che tutta la documentazione sopra richiamata e' stata presentata ed assunta agli atti con prot. n. _____ del _____ ai fini della stipula del presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

La Provincia di Modena affida alla La Onyva' Cooperativa Sociale il Servizio di manutenzione impianti a verde nei fabbricati di proprietà provinciale per l'anno 2018, indicato nel Capitolato Speciale d'appalto assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 19178/6.6.2F798 del 24/05/2018, e finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 381/91 e meglio individuata all'art. 4 della presente convenzione.

ART. 2

La Onyva' Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel Capitolato Speciale d'appalto citato al precedente art.1, che si accetta in toto dichiarando altresì di accettare il progetto esecutivo, e tramite organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta esecuzione del servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

ART. 3

La Onyva' Cooperativa Sociale ha disposto agli atti della Regione la documentazione attestante la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente Convenzione. Dichiarata altresì che a tali lavoratori sarà applicato il contratto di lavoro delle cooperative sociali.

ART. 4

Per adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente convenzione, la Onyva' Cooperativa Sociale si impegna a far si che vengano utilizzati lavoratori svantaggiati, con le seguenti caratteristiche :

La Onyva' Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

ART. 5

La Provincia si riserva la facoltà di eseguire, tramite i servizi territoriali competenti, verifiche periodiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili di Onyva' Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate agli stessi.

ART. 6

Onyva' Cooperativa Sociale si impegna a far si che si adempiano agli obblighi assicurativi a tutela del personale dandone comprovante documentazione alla Provincia. Fornisca altresì apposita polizza RCT a tutela di utenti e più in generale di terzi rispetto alla attività esercitata. Polizza

assicurativa che ha massimali adeguati a tutelare i rischi dell'attività esercitata e che in copia è consegnata alla Provincia ed assunta agli atti con prot. n. _____ del _____.

ART. 7

La Provincia individua nel tecnico del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche l'incaricato a gestire, per conto della stessa, il raccordo servizio pubblico specifico-Cooperativa Sociale.

ART. 8

Per la fornitura dei servizi di cui alla presente Convenzione, la Provincia corrisponde ad Onyva' Cooperativa Sociale

Importo lavori netti anno 2018	€	31.872,06
Oneri per la sicurezza	€	592,00
I.V.A. 22%	€	7.142,09
Totale	€	<u>39.606,15</u>

Il pagamento avverrà contro presentazione di regolare fattura entro di norma il 30° giorno dalla presentazione della citata fattura in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della Legge Regionale 7/94.

Trascorsi inutilmente 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altra rendicontazione prevista, sono riconosciuti alla Cooperativa sociale interessi per il ritardato pagamento nella misura e con le modalità previste all'art. 56 della Legge Regionale 29 marzo 1980 n. 22.

ART. 9

Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 10

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente Convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima;

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in oggetto del contenzioso, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa.

ART. 11

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha validità di giorni 200 (duecento) . Essa è soggetta unicamente a rinnovo espresso.

ART. 12

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26/4/85, N. 131. Le eventuali spese di bollo e

registrazione sono a carico della cooperativa.
